



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, dott.ssa Adele Totoli, in funzione di Giudice onorario, nel procedimento civile 923/2018

Tra

SARNICOLA LUIGI, CF.SRN LGU69B04L628T, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sarnicola

ATTORE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE già Equitalia Servizi di Riscossione spa, in persona del legale rapp.te p.t.;

INPS, CF.80078750587, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Susanna Serrelli, Vincenzo Di maio, Emilia Sciaraffa ;

INAIL, CF.01165400589, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv. Filomena Sacco dell' Avv. Distrettuale dell' INAIL di Salerno

CONVENUTI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sarnicola Luigi citava in giudizio i predetti per far accertare e dichiarare che a causa del comportamento omissivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'Inps e dell'Inail, l'attore non ha potuto acquistare beni mobili ed immobili, a condizioni economiche convenienti per poter accedere a finanziamenti di alcun genere, perdendo ancora oggi il diritto di chance; per accertare e dichiarare che l'attore ha perso la caparra di € 5.000,00 , per non aver potuto rispettare il contratto avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura, per il rigetto del Finanziamento a causa della sua posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossione; accertare e dichiarare che la posizione debitoria non dovuta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comportato la necessità dell'attore di ricorrere a prestiti personali onerosi, da parte di amici e



parenti, in mancanza della possibilità di accedere al più favorevoli crediti al consumo (danni morali), tanto al fine di poter svolgere adeguatamente la sua vita sociale e lavorativa; far accertare e dichiarare che l'attore ha subito un duplice danno consistente : nella mancata cancellazione della posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, l'Inps, l'Inail, dichiarata con sentenza n.107/2017, resa da Tribunale di Vallo della Lucania, Sez. Lavoro, danno che va calcolato per il periodo compreso tra il 15.3.2017 (data pubblicazione sentenza) fino a quando il Concessionario e gli Enti convenuti non provvederanno alla cancellazione della predetta posizione debitoria, cosa che avrebbe dovuto fare subito dopo la pubblicazione della sentenza considerato la costituzione in giudizio di tutti gli Enti convenuti; condannare i convenuti, in solido tra loro , al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00 , somma questa comprensiva della caparra persa e versata per l'acquisto dell'auto de qua, danni patrimoniali e morali, lucro cessante e danno emergente, o a quella somma che verrà provata in corso di causa o liquidata equitativamente dal giudice; voglia il Giudicante trasmettere gli atti alla Corte dei Conti competente, affinché vengano perseguiti personalmente i dirigenti responsabili che sono rimasti inerti rispetto alle legittime richieste del Sarnicola. Si costituiva l'Inail eccepiva incompetenza del giudice adito; carenza di legittimazione passiva dell'Inail; inesistenza della sentenza, nella parte in cui dichiara la prescrizione dei crediti per le cartelle Inail, perché per le predette cartelle era stata pronunciata ordinanza del magistrato De Angelis, che aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Vallo della Lucania in favore di quello di Salerno, assegnando il termine di 30 giorni per la riassunzione; la prosecuzione del giudizio è stata disposta per altre cartelle; che il giudizio non è stato riassunto da Sarnicola Luigi e quindi si è estinto; che pur tuttavia, in sede di autotutela l'Inail con



nota del 27.7.2017 prot.del 31.7.2017 ha trasmesso all'Agenzia Entrate Riscossione, la sentenza n.107/2017 dichiarando la non debenza delle somme in essa incluse; infondatezza della domanda; contestava l'affermazione dell'attore di non aver potuto accedere a finanziamenti, perché dall'iter delle cartelle dell'INAIL ,non risulta alcuna attività esecutiva posta in essere dal Concessionario, ma solo l'iniziale notifica ; che non esisteva un elenco pubblico per debitori per cartelle inevase; che l'attore in caso di rigetto del finanziamento ben poteva esibire la sentenza su cui si fonda il risarcimento , dimostrando di non essere debitore ; che l'attore non ha provato i danni che sostiene aver riportato; si costituiva l'INPS che eccepiva incompetenza per materia del giudice adito ; eccezione di carenza di interesse ad agire e conseguente inammissibilità della domanda ; l'attore non ha dimostrato che siano stati compiuti atti esecutivi successivamente all'emanazione della statuizione da cui si origina il presente contenzioso; che le cartelle oggetto di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro ,risultano sospese con la conseguenza che nessun pregiudizio successivo è stato arrecato all'attore dall'Agente della riscossione; infondatezza della domanda; che la domanda attorea diretta ad ottenere sentenza di accertamento di condotta colposa e causativa di danno in capo sia agli enti impositori che al concessionario è infondata in quanto del tutto priva di prova concreta sia dell'esistenza del nesso causale, sia del danno; l'attore non è destinatario di atti di intimazione , né atti di esecuzione diretti ad arrecare pregiudizio alla sua sfera giuridica patrimoniale e non ; che l'attore ha riferito solo genericamente di aver subito non meglio identificati danni patrimoniali e morali dal mancato sgravio di cartelle, richiesto ai convenuti a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, di annullamento di molteplici cartelle emesse per contribuzione non versata INPS e INAIL; difetto di legittimazione passiva dell'INPS che con



specificata PEC ha inoltrato la menzionata sentenza all'Agente della riscossione per competenza e per l'esecuzione e non risultava pervenuta ,da parte del concessionario,comunicazione contraria contenente ragioni ostative all'esecuzione; che non risulta che il concessionario ha posto in essere atti esecutivi ,nonostante il passaggio in giudicato della sentenza. La causa sulla base della documentazione presente in atti, all'udienza del 19.9.2019 veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t. Sarnicola Luigi ha dedotto che con sentenza n.107/17 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, sez.Lavoro, passata in giudicato, sono state annullate le cartelle di pagamento contrassegnate dai numeri 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15 ,16,17 e lettera a),c,d,e, per non aver l'Agente della Riscossione dimostrato di aver notificato le predette cartelle; che in data 19.1.18 e 22.1.18, ha depositato istanza di sgravio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, all'INPS e all' INAIL , delle cartelle annullate con la predetta sentenza; che le cartelle esattoriali non sono state annullate dagli Enti convenuti come si evinceva dagli estratti di ruolo datati 9.5.2018; pertanto chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivati dal comportamento omissivo dei convenuti: per non aver potuto acquistare beni mobili ed immobili, a condizioni economiche convenienti per poter accedere a finanziamenti di alcun genere, perdendo il diritto di chance; per aver perso la caparra di € 5.000,00 , per non aver potuto rispettare il contratto avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura, per il rigetto del Finanziamento a causa della sua posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossione; che per la posizione debitoria non dovuta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva comportato la necessità per l'attore di ricorrere a prestiti



personali onerosi, da parte di amici e parenti, in mancanza della possibilità di accedere al più favorevoli crediti al consumo (danni morali), tanto al fine di poter svolgere adeguatamente la sua vita sociale e lavorativa. L'attore chiedeva di condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00, comprensiva della caparra persa e versata per l'acquisto dell'auto, danni patrimoniali e morali. La domanda attorea non può essere accolta perché non provata. La condotta omissiva contestata dall'attore agli Enti convenuti è basata sull'art.2043 cc. Occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l'evento e che si sia verificato conseguentemente un danno, ma anche che essa sia qualificata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa. All'esito dell'istruttoria non vi è prova dei presupposti previsti dall'art.2043 cc., per poter affermare la responsabilità degli Enti convenuti. Emerge dalla sentenza n.107/17 che non tutte le cartelle di pagamento impugnate dall'attore ed oggetto di contenzioso dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania sez. Lavoro, sono state annullate con la stessa. Dagli atti non emerge prova che l'attore è stato destinatario di atti di intimazione o atti di esecuzione da parte degli Enti convenuti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza n.107/17, ciò dimostra che le cartelle annullate erano sospese e nessun pregiudizio successivo è stato arrecato all'attore. L'INPS ha dimostrato di aver inoltrato, con specifica pec, la menzionata sentenza all'Agenzia delle Entrate per competenza e per l'esecuzione e non risulta pervenuta da parte dell'agenzia delle Entrate, comunicazione contraria contenete eventuali ragioni ostative all'esecuzione. L'INAIL ha provato di aver trasmesso la sentenza n.107/17 all'Agenzia Entrate Riscossione dichiarando per iscritto la non debenza delle somme incluse nelle cartelle di pagamento annullate. L'attore ha riferito genericamente, di aver subito dei danni a



causa del mancato sgravio di cartelle richiesto ai convenuti a seguito di sentenza di annullamento di cartelle esattoriali emesse per contribuzione non versata sia all'INPS che all'INAIL. Il danno non è provato concretamente e non è provato il nesso di causalità tra il presunto comportamento omissivo e i presunti danni. Non vi è prova che l'attore versava in una situazione economica tale da far ricorso ad una richiesta di finanziamento o da rendergli impossibile tutti gli asseriti acquisti (peraltro indimostrati), avendo anche prodotto buste paga a dimostrazione che era titolare di un reddito fisso. Nemmeno è stato provato dall'attore, la circostanza dedotta in atti, di aver dovuto far ricorso a prestiti personali onerosi, da parte di amici e parenti, in mancanza di poter accedere a più favorevoli crediti al consumo, a causa del presunto comportamento omissivo della convenuta. Non c'è prova che l'operazione commerciale di acquisto di un'auto non è andata in porto per il comportamento omissivo dei convenuti. Si osserva che nella missiva della Banca Santander datata 6.6.2018 la motivazione del rifiuto della richiesta di finanziamento avente ad oggetto un prestito personale è la seguente : "... che in applicazione ai ns. criteri di valutazione del merito creditizio, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti ... ha ritenuto di non accogliere al Sua/Vs. richiesta" , e non emerge in alcun modo che il rifiuto è condizionato al debito riportato nelle cartelle di pagamento annullate con sentenza. Del resto nella citata sentenza non tutte le cartelle di pagamento sono state annullate. Bisogna ancora evidenziare che il contratto di acquisto dell'autovettura non risulta subordinato alla concessione del finanziamento per il suo perfezionamento. Non vi sono agli atti elementi probatori del danno patrimoniale e del danno morale e che tale danno aveva nesso di causalità con la condotta omissiva contestata dell'Agenzia Entrate Riscossione. L'attore era onerato dalla

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



dimostrazione dell'illegittimità del comportamento omissivo, come pure il nesso di causalità tra il comportamento e la lesione di una situazione giuridicamente tutelata. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Adele Totoli, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Sarnicola Luigi contro Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., INPS, in persona del legale rapp.te p.t. e INAIL, in persona del legale rapp.te p.t.; **rigetta** la domanda attorea, perché non provata, come in motivazione. **Compensa** le spese di giudizio tra le parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva . Così deciso in Vallo della Lucania, il 2.10.2019

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Adele Totoli

24/10/19
IL CANCELLIERE
Giovanna